



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933 - 273111
Télécopie/fax 0165/274904
E-mail: entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

Prot. n. 1106/EELL
Vs./Rif.

Funzionario referente
Oliviero Guichardaz
(0165 274906)

Ai Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Alle Comunità Montane
della Regione Valle d'Aosta

Aoste,
Aosta, 14 gennaio 2003

Ai Consorzi tra Enti locali
della Regione Valle d'Aosta

Allegati: 1

Al Consorzio B.I.M.

LORO SEDI

e, p.c. Al Consiglio permanente degli Enti Locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Agli Organi di revisione
c/o Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti
Via Porta Pretoria, 41
11100 – Aosta

Agli Organi di revisione
c/o Consiglio dell'Ordine dei Ragionieri
Via Porta Pretoria, 41
11100 – Aosta

OGGETTO: Nuova legge regionale recante "Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione".

Come noto, e come segnalato dalla Presidenza della Regione con la nota del 12 novembre 2001 (prot. 39496/2A/DIP), il controllo sugli atti degli enti locali è venuto meno a decorrere dal giorno 8 novembre 2001, data di entrata in vigore dalla legge costituzionale n. 3/2001.

Nel lasso di tempo da allora trascorso la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali ha continuato la propria attività di controllo, limitatamente però agli atti degli enti diversi da quelli locali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 73, non interessati direttamente dalla riforma costituzionale sopra richiamata.

Con la legge citata in oggetto, **approvata dal Consiglio regionale in data 8 gennaio 2003**, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, che avverrà nei prossimi giorni, il legislatore regionale ha soppresso la Commissione, abrogando integralmente la

legge regionale 73/1993 e dando luogo, in relazione alla cessazione dei controlli di legittimità in essa previsti, ad una generale opera di coordinamento della normativa regionale con il nuovo quadro normativo, attraverso l'eliminazione dalla stessa dei richiami alla legge regionale 73/1993, oltre che di qualsiasi riferimento all'attività di controllo, esercitato dalla Commissione.

A tal proposito la legge regionale in esame ha in primo luogo soppresso tutti i richiami compiuti in modo generico da norme regionali *“agli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 73”*, sostituendoli con un'esplicita elencazione dei medesimi enti (si vedano gli articoli 2, 4 e 5).

La novella ha inoltre provveduto, all'articolo 3, ad eliminare dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, i riferimenti alla trasmissione del bilancio di previsione alla CORECO quale termine per la presentazione alla Regione della relazione previsionale e programmatica. Di conseguenza, la liquidazione del settanta per cento dei trasferimenti agli enti locali si effettua, ai sensi del nuovo testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, ad avvenuta trasmissione alla struttura regionale competente in materia di finanza locale della relazione previsionale e programmatica.

Si rammenta in proposito che, la Presidenza della Regione ha espresso l'avviso, con propria circolare del 12 dicembre 2002 (prot. 31386/2E), che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale che disciplinerà la materia, la relazione previsionale e programmatica, in copia conforme all'originale, dovrà essere trasmessa, insieme alla deliberazione di approvazione della stessa, al Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti, che attualmente ha assunto la denominazione di “Servizio finanza e contabilità”, del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Infine, l'articolo 6 della legge in esame ha inserito nella legge 8 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le **disposizioni in materia di pubblicazione e di esecutività delle deliberazioni** già contenute negli articoli 25 e ss. della l.r. 73/1993, con alcuni adattamenti resi necessari dalla cessazione del controllo di legittimità. In particolare, si segnala che non è più possibile dichiarare immediatamente eseguibili le deliberazioni, come già previsto, per i casi d'urgenza, dall'articolo 27 della l.r. 73/1993.

Tutte le deliberazioni divengono ora esecutive, ai sensi dell'articolo 52 ter, comma 1, della l.r. 54/1998, fin dal loro primo giorno di pubblicazione, che continua a dover essere effettuata entro 8 giorni dalla data della loro adozione.

Rispetto alla normativa precedente, è inoltre ora espressamente prevista (all'articolo 52 bis, comma 2, l.r. 54/1998) la pubblicazione delle deliberazioni di enti e organismi strumentali degli enti locali e delle Associazioni dei Comuni, rispettivamente presso l'albo dell'ente locale di riferimento e presso l'albo del Comune in cui ha sede l'Associazione.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Nadia BENNANI

Allegato 1

Disciplina relativa alla pubblicazione e all'esecutività degli atti inserita nella legge regionale 54/1998 dalla recente legge regionale recante "Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione".

"Art. 52 bis
(*Pubblicazione degli atti*)

1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all'albo del Comune in cui ha sede l'Associazione."
3. Dopo l'articolo 52 bis della l.r. 54/1998, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"Art. 52 ter
(*Esecutività degli atti*)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 52 bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione."